

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 123/29/2011**

### **Svolgimento del processo**

Con separate istanze 23 dicembre 05 all'Agenzia delle Entrate di Milano, MO. CI. richiedeva il rimborso delle imposte che riteneva di avere pagato in eccesso nei cinque anni dal 1995 al 1999. Riferiva di avere dichiarato, per i predetti anni, redditi immobiliari corrispondenti ai canoni percepiti dalla locazione di un suo appartamento, canoni che, anni dopo, era stata costretta a restituire in parte al conduttore, per effetto di una sentenza del Tribunale di Milano, che aveva ritenuto applicabile al rapporto in questione la disciplina del cosiddetto "equo canone". Ricalcolava pertanto le imposte, che sarebbero risultate dovute in conseguenza della effettiva diminuzione del reddito, provocata dalla restituzione effettuata, e sosteneva di avere diritto alla restituzione della differenza rispetto agli importi originariamente versati.

Contro il silenzio rifiuto formatosi per la mancata risposta dell'Amministrazione finanziaria, la contribuente proponeva separati ricorsi 18 dicembre 08 alla Commissione provinciale, insistendo nella richiesta di rimborso, sostenendo trattarsi di imposte per le quali era sopravvenuta l'inesistenza dell'obbligo di versamento ex art. 38 DPR 602/73, ed evidenziando la tempestività della propria istanza di rimborso, presentata entro due anni dal giorno in cui si era verificato il presupposto per la restituzione, come consentirebbe l'art. 21, secondo comma, del D.lgs 546/92.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva ritualmente in giudizio, limitandosi peraltro a chiedere genericamente la reiezione dei ricorsi.

Con sentenza 18 maggio 09, la Commissione provinciale, riuniti preliminarmente i cinque ricorsi, per la loro evidente connessione, li respingeva, ritenendo inapplicabile al caso di specie l'art. 38 del DPR 602/73, non sussistendo negli anni considerati "l'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento", essendosi questa verificata soltanto a posteriori, a seguito della sentenza del Tribunale, che imponeva alla contribuente la restituzione di una parte dei canoni percepiti. Aggiungeva che, anche volendo applicare la predetta disposizione, si sarebbe comunque verificata la decadenza ivi prevista, non potendo essere invocato l'art. 21 del D.lgs 546/92, applicabile soltanto in "mancanza di disposizioni specifiche".

Contro tale sentenza la contribuente proponeva appello, con ricorso notificato per posta il 14 luglio 2010, criticandone la contraddittorietà, per avere ritenuto contemporaneamente inapplicabili sia l'art. 38 del DPR 602/73, sia l'art. 21 del D.lgs 546/92, e riproponendo le argomentazioni già svolte a sostegno della sua tesi, ritenendo legittimo correggere le dichiarazioni a suo tempo presentate, in conseguenza di un fatto sopravvenuto, che incideva sui redditi a suo tempo dichiarati.

Resisteva l'Agenzia con memoria 4 novembre 2010.

### **Motivi della decisione**

Giudicando a posteriori, in conseguenza della sentenza del Tribunale, che la obbligava a restituire una parte dei canoni di locazione percepiti negli anni dal 95 al 99, si può ritenere che i redditi della contribuente, realizzati e correttamente dichiarati per quegli anni, abbiano, in concreto, subito una diminuzione. Con un conseguente onere fiscale sproporzionato all'effettivo utile conseguito.

Ma, a giudizio di questa Commissione, la strada seguita dalla contribuente nel tentativo di riportare ad equità la situazione verificatasi, non sembra quella corretta.

Sicuramente, nel caso di specie, non è possibile chiedere il rimborso di imposte che, soltanto a posteriori, in seguito ad un fatto sopravvenuto, peraltro prevedibile, risultano essere state pagate in eccesso. L'art. 38 del D.P.R. 602/72 consente, infatti, di formulare una simile richiesta soltanto in caso di errore nella dichiarazione o nel versamento e di inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. Ma in questo caso i redditi sono stati correttamente dichiarati nella misura percepita e le imposte sono state pagate nell'importo esattamente dovuto. Né si può parlare di inesistenza, sia pure parziale, della obbligazione tributaria, perché sugli stessi redditi le relative imposte dovevano essere pagate nella esatta misura corrisposta.

Eventi successivi, come la sentenza del Tribunale di Milano, che, in teoria, possono avere modificato, in relazione ad anni pregressi, le situazioni reddituali della contribuente devono ritenersi del tutto irrilevanti, almeno secondo le previsioni del citato art. 38.

È superfluo quindi evidenziare che, se dovesse essere ritenuta applicabile la predetta disposizione, la contribuente sarebbe comunque decaduta dal diritto al rimborso, per il decorso del termine di 48 mesi ivi previsto.

Consapevole della preclusione dettata dal citato art. 38, la contribuente ritiene che la tempestività della sua richiesta di rimborso possa essere sostenuta da una interpretazione dell'art. 21, secondo comma, ultima parte, del D.lgs 546/92, che sembra legittimare, in mancanza di disposizioni specifiche, una domanda di rimborso entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

La Commissione, però, non ritiene che il predetto articolo possa essere applicato al caso specifico. Sia perché il rimborso dei versamenti diretti è disciplinato dal citato art. 38, sia pure con i limiti temporali di cui si è detto. Sia perché la parziale restituzione di parte dei canoni di locazione percepiti, conseguente alla richiamata sentenza del Tribunale, non costituisce il presupposto per la restituzione di tributi, ma soltanto il risarcimento in forma specifica derivante da un comportamento della parte, posto in essere in violazione delle cogenti disposizioni della Legge 392/78.

Non vi è quindi la denunciata contraddizione nella motivazione della sentenza di primo grado. Entrambe le disposizioni sopra richiamate, sia pure per ragioni diverse, non possono essere invocate per risolvere la questione di cui si discute.

In conclusione, si deve ritenere che un esborso straordinario, quale quello sostenuto dalla contribuente, per la restituzione di una parte dei canoni a suo tempo percepiti, che sicuramente ha inciso sui redditi da essa conseguiti, possa avere rilevanza soltanto nell'anno fiscale nel quale si è verificato. E, come suggerisce l'Ufficio nella parte finale della sua memoria, potesse essere legittimamente considerato come onere deducibile dai redditi dello stesso anno.

La sentenza di primo grado deve pertanto essere confermata.

Le spese del grado, a sensi dell'art. 15 del D.lgs 546/92 sono a carico della parte soccombente.

#### **P.Q.M.**

La Commissione conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese che liquida in complessive € 1.500,00, oltre accessori di legge.